

# Testimone d'accusa

L'annosa questione della normativa relativa al rilascio dell'attestato di libera circolazione pare a una svolta - ma errori e contraddizioni continuano

*di Francesco Ferri*

La normativa in merito al rilascio dell'attestato di libera circolazione dei beni culturali potrebbe essere a una svolta. Entro fine estate dovrebbe andare in porto la nuova circolare che fissa le linee guida da seguire per quanto riguarda i criteri di valutazione sull'esportazione di un oggetto d'arte antica. Il gruppo di lavoro al ministero è all'opera. Tuttavia la questione è annosa e parecchio sofferta: attualmente i criteri decisionali applicati dagli uffici esportazione si basano su una circolare emessa nel 1974 dal Ministero della Pubblica Istruzione, giusto poche righe che purtroppo non tengono conto dei mutamenti economici, storico-artistici e di mercato che hanno pesantemente inciso nella realtà

italiana degli ultimi quarant'anni. Eppure questa circolare fa ancora il bello e il cattivo tempo: è la bussola che indirizza le menti delle commissioni di storici dell'arte che si convocano settimanalmente nei singoli uffici esportazione sparsi sul territorio nazionale e dalla quale, ahimè, non si può prescindere. Una direttiva che fa rientrare tutto, forse troppo, ma a volte allarga, forse involontariamente o casualmente, le proprie maglie. Capolavori che escono sì, ma anche dipinti 'banali' che improvvisamente si trasformano in capolavori. E chi l'avrebbe mai detto. Eppure negli ultimi anni si sta assistendo a un'asimmetria davvero paradossale: diniego addirittura emesso, poche settimane fa, per un'opera di Piero



Trasportatori della Biennale dell'Antiquariato di Firenze del 1965



Arrivo delle opere alla V Biennale del 1967



Artista spagnolo del XVI secolo, *Crocifisso*; collezione privata

Manzoni, *Linea MT 1,76*, realizzata nel 1959. Pensare che nella stessa data l'artista ne ha realizzate altre 47 di cui una buona parte si trovano proprio all'Archivio Manzoni di Milano, dove il ministero potrebbe acquistarle senza 'danneggiare' il privato che per ragioni di mercato ne aveva richiesto l'esportazione.

Perché dunque procedere con un diniego o addirittura un provvedimento di tutela per opere la cui rappresentanza sullo scenario museale nazionale è ben comprovata e indiscutibile? Succede anche questo. Succede che quando le colonne dei giornali riportavano della scoperta del *Cristo* michelangiolesco l'ufficio esportazione di Roma notificò altri due crocifissi, addirittura uno di ambito spagnolo, come se costituissero patrimonio irrinunciabile della cultura italiana. E questi sono solo alcuni esempi, si potrebbe continuare di gran lunga fra contraddizioni e paradossi.

Già, perché ormai, almeno da alcuni mesi a questa parte, si è sviluppata quasi una sorta di terrore che paralizza l'operato di alcuni uffici esportazione: la circolare del 13 febbraio 2012, indirizzata a tutti gli uffici esportazione, avvalendosi del parere dell'ufficio legislativo del ministero, ha di fatto dato un 'giro di vite'. Il testo, menzionando una nota dell'ufficio legislativo datata 17 gennaio 2012, prot. n° 696, parla chiaro: "La proposta di acquisto postula l'implicito diniego dell'attestato di libera circolazione in quanto si fonda sul presupposto che l'Amministrazione abbia valutato la rilevanza della cosa o del bene per il patrimonio culturale e, dunque, ove il procedimento di acquisto non abbia esito positivo, deve necessariamente iniziare il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale". In sostanza, benché i due procedimenti previsti dal codice, vale a dire l'avvio del diniego con la conseguente dichiarazione d'interesse e la proposta di acquisto, siano differenti e distinti, e non la conseguenza o la causa dell'uno sull'altro, diventano, di fatto, collegati l'uno all'altro. Vale a dire: se ricevo una proposta di acquisto e rinuncio alla vendita allo Stato perché ne ho il pieno diritto, il procedimento di acquisto non va avanti. Ma il ministero, con quest'ultima circolare, 'invita' di fatto gli uffici esportazione ad avviare un procedimento di diniego, perché se un oggetto è stato ritenuto passibile di acquisto, automaticamente (secondo lo spirito della direttiva) è di "interesse culturale". Una generalizzazione non da poco perché una proposta di acquisto non nasce sempre perché siamo di fronte a un esempio di rarità storico-artistica, può scaturire semplicemente da una maggiore disponibilità economico-finanziaria del momento o da un parere che la commissione dell'ufficio esportazione aveva chiesto a un museo il quale ritiene di avanzare una proposta di acquisto per allargare la propria collezione, ma senza che vi sia il presupposto di rarità. Così, il privato che rinuncia alla vendita, si ritrova 'intrappolato' da un diniego che risulta causato e determinato solo dal fatto che sia stato proposto l'acquisto di quell'oggetto, ma non che ne sia stata riscontrata la peculiarità prevista dalla circolare del 1974.

E allora possiamo dire che non è vero che stiamo assistendo a un'emorragia di opere d'arte dall'Italia, non è vero che le opere escono perché le Sovrintendenze sono prive di mezzi. Le commissioni di storici dell'arte sono composte da persone competenti, coscienti, ma forse con responsabilità sovradimensionate che fanno aumentare il margine di errore. Quindi se da una parte sembra che un'opera esca dall'Italia perché

vi è un modo superficiale di operare, così pensano alcuni, dall'altra si assiste al contrario: opere che dovrebbero uscire vengono dichiarate come di alto interesse storico-artistico. Un paradosso tutto italiano che spaventa i singoli funzionari ministeriali, gli uffici esportazione, le commissioni esaminatrici, come se tutti fossero in preda al terrore di sbagliare e di venir meno a direttive che non sempre raccolgono e interpretano lo spirito del decreto Urbani.

La tendenza del mercato è netta: gli acquirenti esteri ricercano esemplari di medio, anzi, diciamo di alto e altissimo pregio per le proprie collezioni. E di conseguenza le richieste di esportazione vedono un incremento per questo tipo di filone con un netto calo per i mobili, gli arredi e tutto ciò che fino ai primi anni Duemila faceva da traino al mercato dell'antiquariato. È la scoperta dell'acqua calda ma d'altra parte cambiano i tempi, la domanda di qualità e finezza cresce così di pari passo, si presentano all'esportazione oggetti raffinati esemplari, frutto di annose ricerche da parte di antiquari esploratori e l'impatto di un diniego o di una notifica si sente di più, si percepisce il contraccolpo, se si riceve un divieto all'esportazione. Una percezione che però non è confermata dalle statistiche: gli uffici di Genova, Roma, Venezia e Bologna, non hanno registrato un sensibile aumento delle cosiddette "notifiche". È vero anche che il dato numerico, meramente aritmetico, esprime poco. A fronte di una diminuzione delle domande di esportazione per oggetti antichi d'arredamento, la torta delle richieste di export è molto più ricca e rappresentata da opere di pregio e quindi un eventuale incremento delle "notifiche" non costituirebbe un inasprimento delle maglie burocratiche, ma viene percepito come tale vista l'importanza delle opere presentate.

Come tutti sanno da alcuni anni è attivo il sistema unico SUE che accentra tutte le richieste di esportazione, creando di fatto un archivio unico centralizzato. Un esempio di come la tecnologia ha agevolato notevolmente i meccanismi di controllo e scambio dati sugli oggetti in esportazione, tuttavia non mutano i tempi di rilascio dell'attestato di libera circolazione: in alcuni uffici passano anche 60 giorni prima che venga rilasciato il permesso. E la normativa, purtroppo, non garantisce e non tutela il privato: i canonici 40 giorni previsti dal decreto Urbani non si accorciano, nemmeno per gli oggetti meno importanti o che non hanno bisogno di particolari ricerche, da anni i tempi di rilascio dell'attestato di libera circolazione sono mediamente invariati, nulla di fatto. Anzi: con una



Piero Manzoni, *Linea MT 1,76*; collezione privata

sentenza del TAR del Lazio è stato ribadito che il termine dei 40 giorni è meramente "indicativo" da parte della legge e non "perentorio". Quindi, morale della favola, anche se un ufficio esportazione sfora i termini non è perseguibile e l'utente, se immaginasse di richiedere i danni economici per un eventuale ritardo nel rilascio dell'attestato, avrebbe tutto da dimostrare per poter avanzare pretese economiche e quant'altro.

Insomma, mentre le novità e i miglioramenti si fanno attendere, si assiste al consolidamento di una burocrazia sempre più ingessata con gli uffici esportazione a fare da "guardiani" paralizzanti e quasi intimoriti dagli organismi superiori, come se fossero l'unico baluardo, e far fronte a una fantomatica fuga di opere d'arte dall'Italia che a cadenza periodica si racconta sulle colonne dei giornali, giusto per dare adito ancora una volta a storie rocambolesche e volutamente romanzate. Così si accentua e si allarga il solco fra mondo antiquariale, appassionati e collezionisti da un lato e gli organismi di tutela dall'altro, dimenticando, ancora una volta, che insieme costituirebbero un binario parallelo che alimenterebbe il mercato privato e la valorizzazione storico-artistica del patrimonio pubblico. È la storia delle occasioni perdute, niente di nuovo sotto il sole italiano.